

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E DELLE DINAMICHE TARIFFARIE NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO DI PUBBLICO INTERESSE

1. PREMESSA

I presenti criteri sono emanati ai fini della privatizzazione delle società pubbliche esercenti i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 430 del 1997, nell'ambito delle attribuzioni del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

2. DEFINIZIONI

- 2.1. Le definizioni di seguito elencate valgono esclusivamente ai fini del presente documento.
- 2.2. **Capitale investito regolatorio:** il capitale rilevante ai fini delle determinazioni tariffarie.
- 2.3. **Contabilità analitica:** un sistema di contabilità in grado di fornire, con riferimento a ciascuno dei collegamenti di servizio pubblico esercitati, la rendicontazione analitica di costi e ricavi di competenza, la riconciliazione coi dati della contabilità civilistica, nonché la rilevazione di grandezze economiche funzionali per le determinazioni tariffarie.
- 2.4. **Costi ammessi:** i costi che, rispondendo a criteri di rilevanza ai fini regolatori, pertinenza all'oggetto delle Convenzioni ed economicità, sono ammessi ai fini delle determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizio pubblico.
- 2.5. **Convenzioni:** le convenzioni per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori o minori stipulate ai sensi dell'art. 1, cc. 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2.6. **Crediti verso i clienti:** i crediti contabilizzabili alla voce C-II.1 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c., ovvero contabilizzabili alla voce C-II.5 del medesimo articolo, se vantati nei confronti di agenzie ed uffici viaggi.
- 2.7. **Debiti verso i fornitori:** i debiti contabilizzabili alla voce D.7 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c..
- 2.8. **Esercenti:** le persone giuridiche titolari delle convenzioni per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori o minori stipulate ai sensi dell'art. 1, cc. 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2.9. **Parametro X:** un tasso annuo reale di adeguamento delle tariffe massime, predeterminato nelle convenzioni e costante nel corso del periodo regolatorio, anche in misura differenziata per i diversi collegamenti/ servizi-
- 2.10. **Periodo regolatorio:** il periodo, di durata non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni cinque, che intercorre tra due revisioni successive dei presupposti economici sottostanti ai parametri tariffari ed entro il quale risultano predeterminati i vincoli tariffari e il rimborso per il servizio pubblico.

3. PERIMETRO DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 3.1. Le Convenzioni sono stipulate, conformemente ai principi comunitari in materia, al fine di garantire la continuità territoriale tra le isole e la regione peninsulare dello Stato, per assicurare servizi regolari su rotte poco servite considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nonché per assicurare collegamenti volti a ridurre il carico veicolare pesante lungo le arterie saturate della regione peninsulare dello Stato.

4. CONTENUTO MINIMO DELLE CONVENZIONI

- 4.1. Le Convenzioni devono tra le altre cose:

- a) indicare la durata del contratto;
- b) definire le caratteristiche tecniche e i livelli qualitativi minimi ammissibili per la fornitura del servizio oggetto della convenzione, rientrando in tale categoria anche la specificazione delle condizioni di accessibilità del servizio che devono essere obbligatoriamente messe a disposizione dell'utenza;
- c) definire le procedure e i tempi di liquidazione degli oneri di servizio pubblico;
- d) definire il sistema di penali di cui al successivo punto 5.9;
- e) esplicitare in modo dettagliato le modalità e le procedure di adeguamento tariffario, anche con riferimento alla definizione dei relativi parametri;
- f) esplicitare in modo dettagliato le modalità e le procedure di aggiornamento dei parametri economici al termine del periodo regolatorio;
- g) definire le procedure e i criteri per l'eventuale subentro al termine della Convenzione o in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali.

5. CONTABILITA' ANALITICA

- 5.1. Gli esercenti di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità analitica. Formano separato oggetto di detta contabilità i centri di costo e di ricavo relativi a ciascuno dei collegamenti oggetto delle convenzioni. Attraverso la riclassificazione delle partite contabili, è dimostrata la piena e trasparente riconciliazione con il bilancio civilistico, in particolare evidenziando le partite allocate alle attività svolte non in regime di servizio pubblico.
- 5.2. Gli schemi della contabilità analitica e i criteri di allocazione dei costi generali sono allegati alle Convenzioni e non possono essere unilateralmente modificati.
- 5.3. Il sistema di rilevazione delle grandezze economiche funzionali per le determinazioni tariffarie fa riferimento ai fondamentali economici delle attività considerate, indipendentemente dal trattamento contabile o alla forma organizzativa o societaria con cui sono svolte.
- 5.4. Per assicurare la neutralità della regolamentazione rispetto alla libera organizzazione d'impresa, o per evitare possibili distorsioni tramite la costituzione in cascata di società soggette ad un comune controllo le transazioni relative a servizi svolti indirettamente da imprese controllate, controllanti o soggette a comune controllo, rispetto all'esercente, applicando a tal fine la nozione di controllo come definita dall'art. 2359 del Codice civile e dai Principi contabili internazionali, sono trattate con una delle seguenti procedure:

- a) predisposizione di una contabilità analitica depurata, mediante l'utilizzo delle usuali metodologie di elaborazione dei bilanci consolidati, dalle partite interne al perimetro delle società di cui sopra;
 - b) imputazione ai fini tariffari dei costi sostenuti dagli esercenti e dei proventi conseguiti nei confronti delle società appartenenti al perimetro, a valori contabili comunque non superiori - per i costi - o inferiori - per i proventi - a quelli di mercato.
- 5.5. La contabilità analitica di ciascun esercente è certificata da società di revisione contabile, la quale attesta:
- a) la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti;
 - b) la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico.
- 5.6. Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo a ciascun esercizio, gli esercenti trasmettono ai Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze le risultanze della contabilità analitica, unitamente a copia dei documenti di certificazione.
- 5.7. I Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze effettuano verifiche per accertare la correttezza delle imputazioni relative ai servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio. Gli esercenti forniscono ogni elemento richiesto. Non costituisce giustificato motivo per l'opposizione alla richiesta di acquisizione di informazioni la presenza di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne, o l'esigenza di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative.
- 5.8. Ove siano riscontrate irregolarità o manchino le prescritte certificazioni, i Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze chiedono agli esercenti chiarimenti e integrazioni e, in caso di conferma delle irregolarità o di perdurante indisponibilità delle certificazioni, adottano i provvedimenti sanzionatori che sono all'uopo perentoriamente previsti nelle convenzioni.
- 5.9. Le Convenzioni prevedono un sistema di penali improntato al principio della deterrenza relativo agli obblighi di trasparenza informativa assunti dagli Esercenti. Il medesimo principio è adottato per gli obblighi di esercizio.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI SOSTENUTI E REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

- 6.1. Sono ammessi ai fini delle determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizio pubblico solo costi che rispondono a criteri di rilevanza ai fini regolatori, pertinenza all'oggetto delle Convenzioni ed economicità.

Costi operativi

- 6.2. Per la voce costi operativi, sono rilevanti e pertinenti ai fini delle determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizio pubblico i costi contabilizzabili alle voci di cui all'art. 2425 c.c., lettera B, con esclusione di quelle indicate ai numeri 10, 12, 13:
- a) direttamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria);
 - b) indirettamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico, quali quota di pertinenza delle spese generali, comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti in apposita relazione.

- 6.3. Sono rilevanti ai fini dei costi operativi anche gli utilizzi dei fondi di cui all'art. 2424 c.c., voce B.3, se pertinenti alle attività oggetto di servizio pubblico.

Costi di rimborso e remunerazione del capitale investito

- 6.4. Per la voce costi di investimento, sono ammissibili ai fini della determinazioni tariffarie e di rimborso degli oneri di servizio pubblico:
- a) i costi di rimborso del capitale investito regolatorio nelle attività oggetto del servizio pubblico, secondo le relative quote di ammortamento;
 - b) una congrua remunerazione di tale capitale, determinata moltiplicando il capitale investito netto regolatorio per il tasso riconosciuto di remunerazione del capitale di cui al successivo paragrafo 7.
- 6.5. Sono rilevanti e pertinenti per la determinazione del capitale investito regolatorio, i cespiti contabilizzabili alle voci B-I, sottovoci 2, 3 e 6, alle voci B-II, nonché alla voce C-I dell'art. 2424 c.c.:
- a) direttamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico;
 - b) indirettamente imputabili alle attività oggetto di servizio pubblico, quali quota di pertinenza di cespiti a carattere generale (es. sede aziendale), comunque allocati quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti in apposita relazione.
- 6.6. I cespiti di cui al punto precedente sono ammissibili al netto dei contributi pubblici ricevuti.
- 6.7. Sono altresì ammissibili per la determinazione del capitale investito netto regolatorio, i crediti verso clienti, nel limite massimo del 25% del totale dei costi ammessi, al netto dei debiti verso fornitori.
- 6.8. Tenuto conto che la vita economico-tecnica delle navi può essere significativamente superiore alla durata delle convenzioni sono ammissibili voci o clausole a copertura del rischio di fungibilità di tali cespiti alla scadenza delle convenzioni.

7. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

- 7.1. Il tasso nominale riconosciuto di remunerazione del capitale investito, determinato secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale, al lordo delle imposte, è posto pari a:

$$r = (1 - g) \cdot \frac{k_e}{1 - T_e} + g \cdot \frac{k_d \cdot (1 - T_{rs})}{1 - T_e}$$

dove

- k_e è costo ammesso del capitale di rischio;
- k_d è il costo ammesso del capitale di debito;
- g è il tasso di leva finanziaria standard per il settore;
- T_{rs} è l'aliquota d'imposta sui redditi delle società;
- T_e è l'aliquota fiscale equivalente sui redditi del gestore, che tiene conto delle diverse basi imponibili dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

- 7.2. Il costo ammesso del capitale di debito è definito dalla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e dal premio al debito.

- 7.3. Il tasso di rendimento di attività prive di rischio è pari alla media dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark riferibili agli ultimi 12 mesi per i quali sono disponibili rilevazioni alla stipula della convenzione.
- 7.4. Il premio al debito è determinato in ragione dei valori di mercato rilevabili in base ad analisi a carattere settoriale.
- 7.5. Il costo ammesso del capitale di rischio è calcolato sommando al tasso di rendimento di attività prive di rischio un premio riconosciuto al capitale di rischio moltiplicato per un coefficiente beta, che riflette il rischio non diversificabile che caratterizza l'attività svolta dall'esercente.
- 7.6. Il coefficiente beta, ove applicabile, è stimato in ragione della correlazione tra il rendimento atteso del mercato azionario e il rendimento atteso del capitale di rischio per un insieme di società con rischio confrontabile, utilizzando la struttura di finanziamento standard adottata. In difetto, il coefficiente beta è stimato utilizzando il coefficiente medio di mercato.
- 7.7. Il premio riconosciuto al capitale di rischio è pari al 4%. Nel caso di servizio offerto non in regime di esclusiva, il maggior rischio sopportato dall'esercente è remunerato tramite una componente aggiuntiva del 2,5%.

8. FORMULA TARIFFARIA

- 8.1. La tariffa massima applicabile per ciascun servizio oggetto del servizio pubblico, al netto di imposte o diritti portuali, si adegua annualmente sulla base di una formula *price-cap* del tipo:

$$\Delta T = \Delta P - X$$

dove:

- ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa massima;
 - ΔP è il tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;
 - X è un tasso annuo reale di adeguamento delle tariffe massime, predeterminato nelle convenzioni e costante nel corso del periodo regolatorio, anche in misura differenziata per i diversi collegamenti/ servizi.
- 8.2. Alla tariffa massima di cui al comma precedente può essere applicato un'ulteriore fattore che tenga conto dell'andamento dei costi del carburante, con riferimento a quotazioni standard pubblicamente rilevabili.
- 8.3. Le Convenzioni possono prevedere ulteriori componenti in aggiunta o riduzione alla tariffa massima in ragione del livello di raggiungimento di obiettivi di qualità del servizio, quantitativamente misurabili e predeterminati nella Convenzioni stesse.

9. ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

- 9.1. Il livello del rimborso degli oneri di servizio pubblico è predeterminato nelle convenzioni per un intero periodo regolatorio, comunque in misura non superiore alle risorse allo scopo stanziato in bilancio all'atto delle stipule delle convenzioni.
- 9.2. Non sono ammesse nelle convenzioni clausole di adeguamento automatico del rimborso per gli oneri di servizio pubblico.
- 9.3. Il combinato disposto del perimetro dei servizi offerti, dei vincoli tariffari previsti ai sensi del paragrafo 6 e del livello degli oneri di servizio pubblico di cui al punto precedente è tale da

consentire all' esercente, in via previsionale, la copertura dei costi ammessi ai sensi del precedente paragrafo 6. In particolare all'atto della stipula delle convenzioni, e alla revisione relativa alla fine di ciascun periodo regolatorio, è verificata, per il successivo periodo regolatorio, la seguente formula:

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove:

- $VA(RSP)$ è il valore attualizzato dei rimborsi per gli oneri di servizi pubblico previsti nelle convenzioni;
- $VA(AI(X))$ è il valore attualizzato degli altri introiti previsti (ricavi tariffari e diversi) nel corso del periodo regolatorio sui collegamenti oggetto delle convenzioni;
- $VA(CA)$ è il valore attualizzato dei costi operativi e di rimborso e remunerazione del capitale investito ammessi nel periodo regolatorio.

9.4. Ove all'atto della stipula delle convenzioni o alla revisione relativa alla fine di ciascun periodo regolatorio il livello delle risorse allo scopo stanziato in bilancio non consenta la verifica della formula di cui al punto precedente, dovrà provvedersi riducendo il perimetro delle attività sovvenzionate, rivedendo gli assetti nautici o modificando i vincoli tariffari di cui al paragrafo 8.

9.5. Ai fini delle determinazioni di cui al punto 9.3:

- a) i valori attualizzati sono determinati utilizzando il tasso nominale di remunerazione del capitale di cui al punto 7.1;
- b) i costi operativi ammessi nel corso del periodo di regolamentazione sono determinati, in relazione a ciascun anno, utilizzando il tasso di inflazione programmata;
- c) i costi di rimborso e remunerazione del capitale investito possono essere determinati a costi storici ovvero correnti. Nel primo caso la remunerazione del capitale è calcolata utilizzando il tasso di remunerazione nominale di cui al punto 7.1. Nel secondo caso la remunerazione del capitale è calcolata utilizzando un tasso di remunerazione reale, in ragione dell'inflazione programmata nel corso del periodo di regolamentazione.

9.6. Le convenzioni possono prevedere clausole di salvaguardia e rinegoziazione, a favore di entrambe le parti, in caso di significativo e predeterminato scostamento del contesto economico rispetto a quello previsto in sede di stipula.